



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PADOVA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BREVETTUALE DELLE UNIVERSITÀ VENETE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO VERSO IL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.

TRA

Regione del Veneto (di seguito "Regione"), Codice Fiscale 80007580279, rappresentata da, nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto – Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, nella sua qualità di, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. del, e ivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto;

E

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova (di seguito "Camera"), Codice Fiscale 00654100288, rappresentata da, nato a il, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova, con sede in Piazza Insurrezione XXVIII Aprile '45 n. 1/A, Padova, nella sua qualità di e ivi domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto.

PREMESSO CHE

- a. alla Regione e alla Camera (nel seguito "Parti") la legge affida il compito di soddisfare interessi pubblici tra cui, in particolare, la promozione dello sviluppo economico, della ricerca, dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo regionale, finalità che trovano ampia convergenza nell'oggetto del presente accordo di collaborazione (nel seguito "Accordo");
- b. l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificato e integrato, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- c. l'art. 1, comma 1, lettera d), della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 prevede, tra le finalità della Regione, quella di facilitare la brevettazione e il trasferimento dei risultati della ricerca universitaria;
- d. l'art. 2, comma 1, lettera c), della medesima Legge regionale promuove azioni di coordinamento tra imprese e istituzioni della ricerca, favorendo il trasferimento tecnologico, la valorizzazione dei risultati della ricerca e la creazione di un mercato regionale della conoscenza;
- e. ai sensi dell'art. 17 della medesima Legge regionale la Giunta regionale può individuare specifici strumenti di intervento per il perseguimento delle predette finalità;
- f. l'art. 4 della Legge regionale n. 9/2007 individua tra i soggetti del sistema regionale dell'innovazione le Camere di Commercio e le relative aziende speciali;
- g. lo Statuto della Camera di Commercio di Padova prevede, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo economico e della competitività del sistema delle imprese;



- h. nell'ambito delle attività del Tavolo di coordinamento per il rafforzamento dell'attrattività territoriale regionale è emersa l'esigenza di valorizzare il patrimonio brevettuale degli Atenei veneti e di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca verso il sistema produttivo regionale;
- i. le Parti riconoscono che la collaborazione oggetto del presente Accordo risponde a finalità istituzionali comuni e che il contributo finanziario regionale costituisce esclusivamente un ristoro delle spese effettivamente sostenute, non configurando il pagamento di alcun corrispettivo;
- j. nel Bilancio di previsione della Regione del Veneto, approvato con Legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, sono stanziati risorse pari a euro 160.000,00 destinate al finanziamento delle attività previste dal presente Accordo;
- k. con Deliberazione della Giunta regionale n. del è stato approvato lo schema del presente Accordo.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Premesse)

- 1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2
(Oggetto)

- 1. Le Parti condividono il comune obiettivo di rafforzare i processi di innovazione del sistema produttivo regionale attraverso la valorizzazione del patrimonio brevettuale e dei risultati della ricerca sviluppati dagli Atenei del Veneto, favorendone il trasferimento tecnologico verso le imprese.
- 2. Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti disciplinano lo svolgimento in collaborazione delle attività finalizzate a promuovere l'incontro tra domanda di innovazione espressa dal sistema imprenditoriale e offerta di conoscenze, competenze e tecnologie sviluppate dagli Atenei regionali, mediante la realizzazione delle azioni descritte al successivo art. 4.

Articolo 3
(Efficacia e durata)

- 1. Il presente Accordo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026. Le attività previste all'art. 4 dovranno essere concluse entro tale termine e le relative spese dovranno essere sostenute e rendicontate entro il medesimo periodo di efficacia.
- 2. Eventuali proroghe potranno essere richieste dalla Camera, con adeguata motivazione, e dovranno essere preventivamente concordate con la Regione. La proroga sarà formalizzata mediante apposito provvedimento della Struttura regionale competente.

Articolo 4
(Descrizione dell'intervento)

- 1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, le Parti si impegnano a realizzare un programma di attività finalizzato alla valorizzazione del patrimonio brevettuale degli Atenei veneti e al



rafforzamento del trasferimento tecnologico verso il sistema produttivo regionale. Il Programma si articola nelle seguenti azioni:

a. AZIONE 1 - Mappatura, selezione e matching

comprende:

- l'analisi e la mappatura delle imprese venete con relativa profilazione volta a evidenziare i principali fabbisogni tecnologici;
- la selezione e il contatto diretto delle imprese mappate, finalizzati a promuoverne il concreto coinvolgimento e la partecipazione all'evento di matching, illustrandone le finalità e le opportunità offerte dall'iniziativa;
- lo screening e la selezione del portafoglio brevettuale accademico basato sui settori merceologici considerati rilevanti;

b. AZIONE 2 - Promozione e comunicazione

comprende:

- l'attività di promozione e comunicazione strategica, finalizzata a favorire la massima diffusione dell'iniziativa e il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale. Il concept comunicativo e l'identità visiva ideata a supporto dell'iniziativa dovrà integrarsi con il brand regionale InnovatiVE;

c. AZIONE 3 - Evento di matching

comprende:

- l'organizzazione e la gestione di un evento dedicato - della durata di 2 giorni - con individuazione di uno spazio di tipo congressuale/fieristico che permetta la realizzazione di sessioni pubbliche e laboratoriali e che preveda un'area specificamente dedicata a incontri di matching (di tipo B2B individuali con agende personalizzate) tra i delegati di almeno 200 imprese previamente individuate e invitate all'evento nell'ambito dell'Azione 1, favorendone la partecipazione, e i referenti qualificati degli Atenei del territorio;
- il servizio di gestione e coordinamento dei matching tra imprese e Atenei, mediante la raccolta delle adesioni, la pianificazione degli incontri B2B e la predisposizione di agende personalizzate.

d. AZIONE 4 - Monitoraggio e follow-up

comprende:

- la raccolta e l'analisi dei risultati conseguiti;
- la predisposizione di una relazione di follow-up sui risultati del progetto e che dia evidenza, in particolare, dell'impatto prodotto dai *matching* effettivamente concretizzati.

2. Le Parti convengono che, nella fase di attuazione dell'Accordo, verrà definito un cronoprogramma delle attività al fine di garantire l'adeguatezza e la significatività delle azioni e degli strumenti attuativi di cui al comma 1.

Articolo 5

(Modalità di realizzazione dell'intervento)

1. Nello spirito di collaborazione e al fine di assicurare la più efficace realizzazione delle finalità del presente Accordo, le Parti assumono vicendevolmente i seguenti impegni:
 - a. la Regione:
 - assicura il coordinamento generale del processo di attuazione dell'Accordo e svolge attività di indirizzo e supervisione delle azioni previste dall'art. 4;
 - favorisce il raccordo istituzionale con gli Atenei del Veneto e con gli altri soggetti coinvolti nelle attività progettuali al fine di predisporre e trasmettere lo screening e la selezione del portafoglio brevettuale accademico basato sui settori merceologici considerati rilevanti e concordati tra le parti;
 - collabora alla diffusione dell'iniziativa attraverso i propri canali istituzionali;
 - mette a disposizione, nell'ambito delle proprie competenze, il supporto tecnico-amministrativo necessario al corretto svolgimento delle attività;



382fb32c



- collabora con la Camera nell'individuazione della location destinata allo svolgimento delle due giornate dell'evento di matching, nel rispetto del quadro economico dell'Accordo;
- b. la Camera:
 - assicura la completa realizzazione delle attività previste dal presente Accordo nel rispetto della normativa vigente;
 - provvede all'organizzazione e alla gestione delle attività progettuali, assumendone la piena responsabilità tecnica, amministrativa e organizzativa;
 - mette a disposizione il proprio personale, nonché quello della Società eventualmente coinvolta, e le ulteriori professionalità necessarie alla realizzazione dell'intervento;
 - predispone la relazione finale sulle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute.
- 2. Le Parti collaboreranno al conseguimento del comune pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.
- 3. La Regione resta esente da ogni responsabilità rispetto alle modalità organizzative e gestionali adottate dalla Camera e dagli eventuali soggetti di cui la stessa si avvalga.

Articolo 6 (Soggetti attuatori)

1. Per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, la Camera può avvalersi di Venicepromex Agenzia per l'Internazionalizzazione S.c.a.r.l. (di seguito "Società"), società *in house* delle Camere di Commercio di Padova, Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo, operante nell'ambito della promozione dell'internazionalizzazione, dell'innovazione e dello sviluppo competitivo del sistema delle imprese.
2. La Società svolge le attività tecnico-operative e organizzative necessarie all'attuazione del presente Accordo secondo gli indirizzi impartiti dalla Camera e nel rispetto della normativa vigente.
3. Resta in ogni caso in capo alla Camera la piena responsabilità amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile nei confronti della Regione per la corretta attuazione del presente Accordo, anche con riferimento alle attività eventualmente svolte dalla Società.
4. La Camera può altresì avvalersi, ove necessario e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, di operatori economici o professionisti qualificati per lo svolgimento di specifiche attività progettuali.

Articolo 7 (Pubblicità)

1. La Camera provvede affinché tutti i materiali informativi, divulgativi e promozionali realizzati nell'ambito del presente Accordo riportino in modo chiaro e visibile il logo della Regione del Veneto e della Camera di Commercio di Padova, nonché la dicitura:
"Iniziativa realizzata in collaborazione tra Regione del Veneto e Camera di Commercio di Padova".
2. Il concept grafico, l'identità visiva e i principali materiali di comunicazione saranno preventivamente condivisi con la Regione.
3. La Regione potrà utilizzare i materiali prodotti nell'ambito dell'iniziativa per finalità istituzionali di comunicazione, promozione e diffusione delle attività oggetto del presente Accordo.



382fb32c



Articolo 8
(Aspetti finanziari)

1. Le spese connesse alla realizzazione delle Azioni di cui all'art. 4, sono complessivamente quantificate in euro 177.778,00.
2. La Camera partecipa alla realizzazione delle citate Azioni per una quota del 10% della spesa massima prevista, pari ad euro 17.778,00.
3. La Regione partecipa alla realizzazione delle citate Azioni per una quota del 90% della spesa massima prevista, pari ad euro 160.000,00. Tale quota regionale sarà conferita alla Camera al fine di garantire la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4. L'importo sarà erogato dalla Regione alla Camera esclusivamente a titolo di ristoro dei costi e delle spese vive, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e/o di alcun margine economico per le attività svolte.
4. Il trasferimento delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dalla Regione alla Camera avverrà con le seguenti modalità:
 - a. un'anticipazione di una quota iniziale del 40%, pari a euro 64.000,00, alla sottoscrizione del presente Accordo e previo avvio dell'attività, con particolare riferimento alle attività di cui all'Azione 1 - "Mappatura, selezione e matching" di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);
 - b. il residuo a saldo, previa presentazione della documentazione di rendicontazione sulle attività realizzate e verificate anche sulla base del cronoprogramma concordato tra le Parti, i cui costi siano stati sostenuti entro il periodo di riferimento del presente Accordo, di cui all'art. 3.
5. In caso di proroga delle attività, ai sensi dell'art. 3, comma 2, il compenso a saldo della quota regionale sarà liquidato a seguito di verifica della medesima documentazione di cui all'art. 10, comma 4, che dovrà essere presentata entro 60 giorni decorrenti dal termine fissato per la conclusione delle attività.
6. La quota regionale è fuori campo di applicazione dell'IVA in quanto afferente a costi rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Articolo 9
(Controlli)

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento che la Camera si impegna a realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, la Camera dalla piena ed esclusiva responsabilità circa la regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
2. La Camera è tenuta a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al presente Accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa.

Articolo 10
(Spese ammissibili e rendicontazione)

1. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle attività previste dal presente Accordo sono ripartite tra le categorie di spesa riportate nel seguente quadro economico:



CATEGORIE DI SPESA	
1. Locazione spazi e allestimenti	30.000,00 €
2. Service tecnico	6.000,00 €
3. Comunicazione e attività di promozione (con creazione concept grafico)	30.000,00 €
4. Coordinamento e audit tecnologico (questionario ecc)	25.000,00 €
5. Mappatura selezione targhetizzazione e profilazione	67.778,00 €
6. Spese operatori di settore e attività collegate (vitto, ecc.)	6.000,00 €
7. Spese organizzative	12.000,00 €
8. Spese varie	1.000,00 €
Totale	177.778,00 €

2. Eventuali variazioni tra le categorie di spesa indicate nel quadro economico sono ammesse, nel rispetto dell'importo complessivo di euro 177.778,00 e delle finalità del presente Accordo, purché motivate da specifiche esigenze operative e previamente concordate tra le Parti.
3. Sono ammissibili esclusivamente le spese direttamente imputabili alla realizzazione delle attività previste dal presente Accordo e sostenute nel periodo di efficacia dello stesso. Sono ammesse, in particolare, le spese relative a:
 - acquisizione di beni e servizi;
 - organizzazione dell'evento;
 - consulenze professionali;
 - attività di promozione e comunicazione;
 - personale direttamente impiegato nella realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, limitatamente ai costi effettivamente imputabili al progetto;
 - ulteriori spese strettamente connesse alla realizzazione delle attività progettuali;
 - altre spese preventivamente concordate tra le Parti e strettamente necessarie alla realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.
4. Le spese, a pena di inammissibilità, dovranno essere relative alle attività svolte nel periodo successivo dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. La Camera assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
5. La Camera dovrà inviare alla Regione la richiesta di ristoro, a saldo delle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2026, salvo proroga ai sensi dell'art. 3, comma 2. La richiesta dovrà essere accompagnata da:
 - relazione finale sull'attività svolta;
 - prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - documentazione contabile comprovante la spesa ovvero copia conforme dei titoli di spesa debitamente quietanzati.
6. La Camera conserverà la documentazione probatoria originale delle spese sostenute nei propri archivi per almeno 5 (cinque) anni successivi alla data di presentazione della relazione finale, mantenendola a disposizione per qualsiasi controllo o verifica.

Articolo 11

(Recesso, inadempimenti e clausola risolutiva)

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi che pregiudichino la possibilità di raggiungere le proprie finalità istituzionali e che non consentano di addivenire ad altra soluzione, possono recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno quindici (15) giorni. In ogni caso alla Camera sarà riconosciuto, per



382fb32c



le sole attività regolarmente eseguite e accettate dalla Regione sino alla data del recesso, un ristoro parziale calcolato in funzione delle attività svolte e rendicontate.

2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quanto pattuito o alle direttive impartite. Nel caso di inadempienze, la Regione adotterà idonei provvedimenti affinché la Camera adempia a quanto necessario. Il protrarsi dell'inadempimento o del ritardo da parte della Camera anche a seguito del provvedimento di sollecito, autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, la quota a proprio carico o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 12
(Controversie)

1. Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente Accordo è competente il Foro di Venezia.

Articolo 13
(Riservatezza dei dati)

1. Ferme restando le attività di comunicazione, promozione e diffusione rivolte al pubblico, di cui all'art. 7 comma 3 del presente Accordo, le Parti si impegnano ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze sulle attività oggetto del presente Accordo. La Camera non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione, o pubblicare, in maniera anche parziale, i contenuti degli stessi senza preventiva autorizzazione della Regione.
2. Il personale incaricato dell'attuazione dell'intervento potrà avere accesso agli uffici delle Parti esclusivamente per le esigenze connesse alla realizzazione delle attività previste dal presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza.

Articolo 14
(Privacy)

1. Le Parti dichiarano che i dati personali eventualmente trattati nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo saranno gestiti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché della normativa nazionale e regionale in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento ai trattamenti di dati personali connessi alle attività di cui al presente Accordo, il delegato al trattamento dei dati personali per la Regione, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 596 dell'8 maggio 2018, è:

Il responsabile per il trattamento dei dati personali per la Camera è:

Articolo 15
(Registrazione)

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) D.P.R. 131/1986, mentre l'imposta di bollo è a carico della Camera.



382fb32c



Articolo 16
(Modalità di sottoscrizione)

1. Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale.

Articolo 17
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale.

Venezia,

per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Padova
(firma digitale)

per la Regione del Veneto
(firma digitale)



382fb32c

